

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
(art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241)

OGGETTO: Accordo di cooperazione istituzionale *ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241* tra l'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" e l'Università degli Studi di Palermo, in ordine all'effettuazione dei c.d. tamponi rapidi per l'accertamento di eventuale positività al *virus SARS-CoV-2*, in favore di studenti che svolgono attività in presenza e dipendenti richiedenti, e/o soggetti assimilabili.

tra

l'Università degli Studi di Palermo, c.f. 80023730825, in persona del Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Fabrizio Micari, domiciliato per la carica presso la sede sita in Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo

e

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "*Paolo Giaccone*", c.f. 05841790826, in persona del Commissario Straordinario, Ing. Alessandro Caltagirone, domiciliato per la carica presso la sede sita in via del Vespro 129, Palermo

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere accordi tra loro "*per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.*";
- che il D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419*" norma i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, informandoli a principi di leale cooperazione e riunificandoli nell'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;
- che l'art. 49 dello Statuto di Ateneo, adottato con D.R. n. 1740 del 15 maggio 2019, riconosce il carattere strumentale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "*Paolo Giaccone*" rispetto all'Università degli Studi di Palermo, essendo orientata alla realizzazione dei compiti istituzionali della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- che il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, sottoscritto in data 4 febbraio 2020, individua nell'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) Policlinico "*Paolo Giaccone*" l'Ente attraverso il quale si realizza la collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Palermo, concorrendo in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, e in particolar modo della Scuola di Medicina e Chirurgia, attraverso la programmazione concordata delle attività e lo svolgimento unitario, integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca;

CONSIDERATO

- l'attuale stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- che, al fine di garantire la salute di tutte le componenti della Comunità Accademica, l'Università degli Studi di Palermo ha adottato, in ottemperanza alle disposizioni governative, specifici protocolli di sicurezza e, da ultimo con D.R. n. 2590/2020 del 15 settembre 2020, il documento concernente "*Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all'interno dell'Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2*";
- che, nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, l'Università degli Studi di Palermo intende offrire ai propri studenti che svolgono attività in presenza e ai propri dipendenti, e/o soggetti assimilabili, la possibilità di effettuare, su base esclusivamente volontaria, il tampone rapido per l'accertamento di un'eventuale positività al *virus SARS-CoV-2*, con oneri a carico dell'Università nei limiti del *budget* all'uopo destinato;
- che l'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*", Ente attraverso il quale si realizza la collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Palermo, ha manifestato la disponibilità ad effettuare il test sopradetto, meglio specificato in appresso, a fronte dell'esclusivo rimborso dei costi sostenuti dall'Azienda medesima;
- che l'effettuazione dei predetti tamponi rapidi presso strutture idonee ed esterne all'Università degli Studi di Palermo è conforme alle indicazioni fornite dal Garante Privacy che, nel mese di maggio 2020, ha chiarito che il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui propri dipendenti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO, AI SENSI DEL COMMA 1
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990

Art. 1 **(Premesse)**

Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo istituzionale.

Art. 2 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Accordo, con le condizioni in esso contenute, intende disciplinare la cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" finalizzata allo svolgimento di attività di comune interesse.

2. L'attuazione di tale cooperazione si fonda su considerazioni correlate a obiettivi comuni d'interesse pubblico, legate anche all'attuale stato di emergenza nazionale dettato dal diffondersi del *virus SARS-COV-2*.

Le attività disciplinate col presente Accordo sono orientate, in modo complementare e sinergico, al conseguimento di un risultato comune ai Soggetti coinvolti e qualificato dall'interesse pubblico, dal momento che l'espletamento degli accertamenti sanitari offerti dall'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" si coniuga in modo organico alle funzioni di didattica e ricerca primariamente assolve dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall'Università degli Studi di Palermo in generale.

3. Il presente Accordo, pertanto, intende coordinare l'operato delle Parti indirizzandole, attraverso la ponderazione di tutti gli interessi e la riduzione dei tempi d'azione, al conseguimento di un interesse pubblico primario consistente, da una parte, nella tutela della salute con specifico riferimento all'espletamento e alla fruizione in condizioni di sicurezza delle funzioni di didattica e di ricerca e, dall'altra, nel rafforzamento delle misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all'Università degli Studi di Palermo.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Accordo è fissata in un anno a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e s'intende risolto di diritto al termine della situazione emergenziale.

E' fatta salva la possibilità di prorogare la durata del presente Accordo in ragione di sopravvenute esigenze non prevedibili al momento della stipula.

Art. 4 (Attività ed impegni reciproci)

L'Università degli Studi di Palermo, in ossequio alla duplice finalità di salvaguardare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e di ricerca svolte in presenza nei propri ambiti e di assicurare la tutela della salute dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro, intende offrire agli studenti che svolgono attività in presenza e ai dipendenti, e/o soggetti assimilabili, che ne facciano espressamente richiesta, la possibilità di effettuare a titolo gratuito il c.d. tampone rapido per l'accertamento di un'eventuale positività al *virus* SARS-CoV-2, presso le strutture dell'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" a ciò deputate. A tal fine, l'Università degli Studi di Palermo assumerà, entro i limiti fissati dal proprio *budget*, l'onere economico correlato al costo dei *kit* corrispondenti al numero di esami effettuati, sollevando nell'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*". Si precisa che l'Università provvederà al rimborso di un solo tampone rapido per richiedente. D'altra parte, l'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" effettuerà gli accertamenti sanitari richiesti senza alcun corrispettivo ma sulla base del mero rimborso delle spese inerenti l'acquisto dei predetti *kit*.

Allo scopo di ottenere il suddetto rimborso, l'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*" trasmetterà agli Uffici competenti dell'Ateneo esclusivamente l'elenco nominativo di coloro che si sono sottoposti volontariamente all'esame, senza alcuna indicazione relativa all'esito dello stesso e secondo modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 (Rimborso spese)

In relazione all'esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta all'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*", a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma commisurata al numero di accertamenti sanitari effettuati su base volontaria da studenti e dipendenti, e/o soggetti assimilabili.

In particolare, il costo di ogni singolo *kit* necessario all'esecuzione dell'accertamento sanitario è fissato in Euro 10,00 (diecieuro) onnicomprensivo, secondo quanto dichiarato dall'A.O.U. Policlinico "*Paolo Giaccone*", con la sottoscrizione del presente accordo.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Detti costi saranno addebitati all'Università degli Studi di Palermo con nota di credito che verrà emessa con periodicità trimestrale da parte dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" di Palermo.

Art. 6
(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

Referenti per l'attuazione dell'Accordo sono:

per l'Università degli Studi di Palermo: il Responsabile del Settore Medicina del Lavoro e Radioprotezione Dott.ssa Rosa Anna Cicuta
(tel. 09123893508 e-mail rosanna.cicuta@unipa.it)

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone": il responsabile dell'Unità di staff Risk Management e qualità – Servizio Drive in clinics: prof. Alberto Firenze
(tel. 091.6555208 e-mail: alberto.firenze@unipa.it)

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti del presente Accordo si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR – *General Data Protection Regulation*) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Art. 8
(Comunicazioni)

Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, anche in conformità ai doveri di buona fede.

In particolare, l'Università degli Studi di Palermo - Settore Medicina del Lavoro e Radioprotezione e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" s'impegnano a tenersi reciprocamente informate su tutte le fasi significative delle attività oggetto dell'Accordo, anche inviando la documentazione necessaria attraverso i seguenti indirizzi:

- rosanna.cicuta@unipa.it
- alberto.firenze@unipa.it

Art. 9
(Imposte di bollo e registrazione)

Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10
(Controversie)

1. Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 delle Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii..

Art. 11
(Disposizioni finali)

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art. 15, comma 2-*bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il Commissario Straordinario dell'A.O.U.P.
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari